



Proposta n. 31

COPIA

**Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.78 del 27/01/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>5. Liquidazione contributo per il superamento della condizione di emergenza abitativa.</b> <b>Beneficiario: DEBOLINI Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493.</b>
-----------------	---

5. Liquidazione contributo per il superamento della condizione di emergenza abitativa.

Beneficiario: DEBOLINI Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493.

La sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al Cittadino” in virtù del decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021 - la quale dichiara di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” in cui è disciplinata l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/7/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. 241/990 e s.m.i. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli uffici;
- lo Statuto del Comune; il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2020;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 30.12.20 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/23;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023";
- del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- di Giunta n. 87 del 29/06/2021 "Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021/2023";

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. [...]3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. [...] 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio: gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);

- gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);

- la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6); Comune di Collesalveti - Atto di Liquidazione n. 61 del 24/01/2022 3 gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

PREMESSO che il Comune è tenuto a rispondere alle situazioni di emergenza abitativa presenti sul territorio e a garantire la necessaria continuità assistenziale ai cittadini in carico ai propri servizi sociali territoriali;

CHE con determinazione dell'allora Responsabile Servizi al cittadino n.627 del 15/09/2021, in via emergenziale, si provvedeva ad assicurare una soluzione alloggiativa transitoria ad un nucleo familiare in carico ai servizi sociali territoriali in condizione di grave disagio abitativo mediante l'erogazione di un contributo a titolo di rimborso del 50% dei costi della relativa albergo;

DATO ATTO che il suddetto nucleo familiare è a tutt'oggi in carico ai servizi sociali territoriali ed ha presentato istanza per essere inserito nella graduatoria di emergenza abitativa ai fini dell'assegnazione provvisoria di un alloggio;

VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n. 43 del 26.01.2022 con la quale si impegnava un contributo una tantum finalizzato a garantire il perfezionamento del contratto di locazione in favore del nucleo familiare interessato e quantificato in tot. €. 3.480,00 che verrà liquidato direttamente alla Debolini Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493 con sede in Livorno P.zza Attias n.13 57125, quale amministratrice dell'immobile per conto del proprietario in virtù di regolare procura a seguito di definitiva sottoscrizione del Contratto;

CONSIDERATO che sulla base della suddetta documentazione il contributo una tantum finalizzato a garantire il perfezionamento del contratto di locazione in favore del nucleo familiare interessato è quantificato in tot. €.3.480,00 e potrà essere liquidato direttamente alla Debolini Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493 con

sede in Livorno P.zza Attias n.13 57125, quale amministratrice dell'immobile per conto del proprietario in virtù di regolare procura a seguito di definitiva sottoscrizione del Contratto;

RILEVATO che la spesa necessaria all'erogazione del contributo di cui trattasi è stata impegnata all'U-Cap. n.980/17 "Emergenza Abitativa - Trasferimenti correnti a famiglie" – codice 12.6 1.04.02.02.999 del bilancio di previsione/PEG 2021/2023 – annualità 2022, Impegno n. 623/2022, nel pieno rispetto del vincolo del frazionamento in dodicesimi dello stanziamento disponibile di cui all' 163 c.5 del TUEL e dal punto 8 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di procedere con il pagamento del contributo alla Debolini Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493 con sede in Livorno P.zza Attias n.13 57125 l'importo pari ad E. 3.480,00;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto esposto dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000;

Tanto sopra visto e premesso la Responsabile del Servizio

### DISPONE E AUTORIZZA

1. La liquidazione del contributo per complessivi € 3.480,00 così come segue:

<b>Bolletta</b>	<b>Numero e data emissione</b>	--
	<b>Protocollo di ricezione e data</b>	--
	<b>Scadenza</b>	<b>01.02.2022</b>
<b>Beneficiario (denominazione, CF e PI, cod.beneficiario)</b>	Debolini Amministratori di beni Srl P.I. 01096720493 (Cod. 1007074)	
<b>IBAN</b>	<b>IT07S0310413900000000040693</b>	
<b>Capitolo (codice meccanografico)</b>	<b>Cap. 980/17</b> 12.6 1.04.02.02.999	
<b>Impegno</b>	<b>623/2022</b>	
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 3.480,00</b>	
<b>(di cui IVA per Split Payment)</b>	--	
<b>CUP (eventuale)</b>	--	
<b>CIG</b>	Non richiesto ex D.ANAC 556/2017	
<b>Centro di Costo</b>		

2. Dà atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l. n. 241/1990;

3. Dà atto che il numero CIG, dato la natura del servizio, non è dovuto;

4. Di dare corso all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto comunale ma non ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e dell'art. 23 D.lgs. n. 33/2013 in quanto l'atto non rientra in tale fattispecie;

5. Dispone la registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**  
***ENRICA PIETRA CAPRINA***

### Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,  
il visto di liquidazione contabile

**Favorevole**

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito  
riportato.

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> 32. Emergenza abitativa. Aiuto continuità socio-assistenziale famiglia in disagio abitativo. Impegno di spesa. <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.02.999	12.6	980.17		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	623	3.480,00	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** Debolini Amministratori di beni Srl  
**Codice Fiscale:** 01096720493 - **P.Iva:** 01096720493

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
403	3.480,00	2022

#### DESCRIZIONE CREDITORE

Debolini Amministratori di beni Srl

Collesalveti, 27/01/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

